

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2257-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1967

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1967

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e la Svezia è in vigore una Convenzione conclusa a Stoccolma il 20 dicembre 1956 e ratificata con legge 13 marzo 1958, n. 220, Convenzione con la quale si regolano i rapporti fra i due Stati allo scopo di evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Tale Convenzione è tipica, nel senso che le sue norme sono analoghe a quelle contenute in altre Convenzioni che regolano la stessa materia nei rapporti con altri Stati.

Infatti, la contemporanea applicazione da parte di più Stati di imposte che colpiscono nello stesso tempo il medesimo contribuente ed a carico della stessa base imponibile, ha fatto emergere la necessità di regolamenti che fanno oggetto ormai di Convenzioni largamente diffuse.

Il diffondersi di tali Convenzioni rientra nel sistema generale dei rapporti economici internazionali ai quali è opportuno assicurare una sempre maggiore espansione, favorendo lo sviluppo degli scambi dei beni e dei servizi nonché il movimento dei capitali e delle persone.

Evitare le doppie imposizioni sia sul reddito sia sul patrimonio, significa dare una maggiore sicurezza all'operatore economico e incrementare così il volume degli scambi internazionali.

La stessa OCSE, cioè: Organizzazione cooperazione sviluppo economico, si è decisamente occupata della materia nell'ambito delle sue finalità e cioè per eliminare ogni possibile ostacolo allo sviluppo economico fra tutti i Paesi che fanno parte dell'Organizzazione stessa. Ed è proprio nel quadro della stessa azione dell'OCSE che si manifesta necessario l'Accordo aggiuntivo che porta delle variazioni alla primitiva Convenzione fra l'Italia e la Svezia.

Infatti, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione, in Italia veniva istituita la ritenuta alla fonte — a titolo di acconto o di imposta — sugli utili distribuiti dalle società ed in Svezia venivano apportati alcuni ritocchi al sistema dell'imposizione dei redditi e del patrimonio.

Si rendeva pertanto necessario integrare la Convenzione del 1956 con le disposizioni del presente Accordo aggiuntivo.

Le modifiche introdotte sono le seguenti:

L'articolo 1, che sostituisce il paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 2 della Convenzione, rende attuale l'elenco delle imposte applicate in ciascuno dei due Stati;

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 8 della Convenzione, recepisce sostanzialmente le norme regolanti la tassazione dei dividendi, contenute nell'articolo 10 del modello di Convenzione dell'OCSE.

Più precisamente va notato che, in deroga al principio generale della tassazione nel Paese del domicilio del beneficiario, il paragrafo 2 riconosce allo Stato della fonte, dove cioè i dividendi sono distribuiti, il diritto di prelevare una parte di imposta entro i limiti:

a) del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario di tali dividendi è una società — escluse le società di persone — che possiede almeno il 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Il numero 3 dello stesso articolo 8 definisce il termine « dividendi », seguendo il testo elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE.

Il numero 4 prevede che qualora il beneficiario dei dividendi abbia nello Stato della fonte una stabile organizzazione, questo Stato avrà il diritto di applicare in pieno le sue imposte.

Il numero 5 stabilisce che per evitare la doppia imposizione dei dividendi debba seguirsi il criterio cosiddetto della « imputazione », secondo cui lo Stato del domicilio dell'azionista accorderà il credito, imposta ad imposta, di quanto pagato sugli stessi dividendi nel Paese della fonte.

In Italia detto credito sarà accordato qualora il cespite venisse, in futuro, assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, mentre in Svezia i dividendi pagati da una società avente il proprio domicilio fiscale in Italia, ad una società il cui domicilio

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fiscale è in Svezia, saranno esonerati, in tutto o in parte, dalle imposte svedesi se ciò risulterà compatibile con la legislazione di detto Stato, considerando l'una o l'altra società come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia.

Infine, l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 17 della Convenzione, detta le disposizioni necessarie per evitare le doppie imposizioni dei cespiti, diversi dai dividendi e dagli interessi, fissando il criterio cosiddetto della « esenzione con progressività ».

L'Accordo è integrato da un Protocollo, che definisce il termine « società » agli ef-

fetti dell'esatta applicazione della clausola sui dividendi che rappresenta la parte sostanziale dell'Accordo aggiuntivo.

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1963, tenuto presente che questa norma non contraddice al principio della non retroattività, per la natura delle disposizioni stesse.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.